

180616

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2017

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg.

Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale.

Continua >>>

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale;
- vista la deliberazione n. 228 del 10 febbraio 2017 con la quale sono state approvate le norme di attuazione del citato articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1**Oggetto**

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), questo regolamento introduce misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa europea e nazionale.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge di stabilità provinciale 2016, i comuni possono approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste da questo regolamento, per assicurare un maggiore livello di tutela sul loro territorio.

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) "aree specifiche" i luoghi frequentati dalla popolazione o da gruppi vulnerabili della popolazione in prossimità dei quali è necessario, a fini di tutela della salute, ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo. Sono aree specifiche:

- 1) i parchi e i giardini pubblici, compresi i parchi gioco per bambini;
- 2) i campi sportivi;
- 3) le aree ricreative quali spazi attrezzati con giochi, panchine, tavoli;
- 4) le scuole per l'infanzia e gli asili nido compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;
- 5) gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività del plesso quali aree verdi, piazzali e parcheggi;

- 6) le strutture che erogano prestazioni sanitarie compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;
- 7) le strutture residenziali che erogano prestazioni sociosanitarie o assistenziali compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;

b) luoghi sensibili: luoghi che in considerazione delle peculiarità orografiche e delle specificità degli insediamenti urbani nei territori a vocazione agricola intensiva, proprie del territorio della provincia autonoma di Trento necessitano, a fini della tutela della salute, delle stesse tutele previste per le aree specifiche individuate alla lettera a), secondo quanto indicato da questo regolamento. Sono luoghi sensibili gli edifici privati e le relative pertinenze come individuate dalle vigenti norme del codice civile.

Art. 3

Prescrizioni per la manipolazione, la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari

1. Per quanto riguarda la manipolazione, la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione si applica quanto previsto dall'Allegato VI.2 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito PAN, approvato con decreto ministeriale 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

Art. 4

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari e distanze dalle aree specifiche e dai luoghi sensibili

1. Indipendentemente dai prodotti fitosanitari utilizzati, l'operatore che esegue il trattamento è tenuto a:

a) adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva", con particolare attenzione in prossimità delle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dei luoghi sensibili individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) verificare prima di iniziare il trattamento che non vi siano nelle vicinanze persone o animali e interrompere immediatamente il trattamento quando vi sono persone o animali nelle vicinanze;

c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare il volume d'aria allo sviluppo vegetativo e regolarne opportunamente il flusso, perché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;

d) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;

e) non effettuare il trattamento in presenza di vento o se la temperatura supera i 28 gradi;

f) assicurare il rispetto della proprietà pubblica o privata;

g) non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.

2. Per l'utilizzo in prossimità delle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dei luoghi sensibili individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), di prodotti fitosanitari classificati

tossici, molto tossici o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, e R68, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 (CE), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, si applica quanto previsto dall'Azione A.5.6 del PAN; quando sono adottate una o più delle misure di contenimento della deriva secondo quanto previsto dall'Allegato A, l'utilizzo di tali prodotti è consentito fino a una distanza non inferiore a 10 metri dalle predette aree.

3. L'utilizzo di prodotti fitosanitari diversi da quelli previsti dal comma 2 è soggetto al rispetto delle seguenti distanze e condizioni di utilizzo, con riferimento alle aree specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e ai luoghi sensibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

a) 30 metri, quando non sono adottate le misure di contenimento della deriva previste dall'Allegato A);

b) 5 metri, se sono adottate una o più delle misure di contenimento della deriva secondo quanto previsto dall'Allegato A);

c) meno di 5 metri, se si verifica una delle seguenti condizioni:

1) si utilizzano irroratrici a tunnel;

2) si utilizzano lance azionate a mano, con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura e il trattamento è effettuato dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento;

3) si utilizzano atomizzatori dotati delle misure di contenimento della deriva previste dai numeri 5, 6 e 7 dell'Allegato A, il trattamento è effettuato sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento e sono presenti barriere naturali o artificiali aventi le caratteristiche definite dai numeri 1 e 2 dell'Allegato A);

4) per il diserbo in frutticoltura e viticoltura o per i trattamenti delle colture erbacee, si utilizzano barre dotate delle misure di contenimento della deriva previste dal numero 8 dell'Allegato A).

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dai parchi gioco per bambini e dalle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 4 e 5, è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

5. I limiti orari e di distanza previsti da questo articolo si applicano anche ai trattamenti in serra e tunnel se, al momento dell'esecuzione del trattamento:

a) non sono completamente chiusi nella parte superiore e almeno su tre lati;

b) è aperto il lato rivolto verso le aree specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e i luoghi sensibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

6. Gli atomizzatori a cannone possono essere utilizzati solamente in serra e tunnel. Se tali strutture si collocano ad una distanza inferiore di 30 metri dalle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dai luoghi sensibili individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), il trattamento con i predetti atomizzatori non è consentito se ricorrono le condizioni previste al comma 5, lettere a) e b).

Art. 5

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari in prossimità della viabilità ciclo-pedonale

1. L'utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Il limite orario viene meno, quando il rispetto di tale limite può creare grave danno alle piantagioni, in ragione del verificarsi di particolari condizioni meteorologiche, segnalate dal personale del Centro trasferimento tecnologico della Fondazione E. Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige.

2. Il limite orario di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti in serra e tunnel nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5; se tali strutture sono collocate ad una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale trova applicazione anche l'articolo 4, comma 6.

Art. 6

Prescrizioni per la manutenzione, la taratura e il lavaggio delle attrezzature

1. Per quanto riguarda il controllo funzionale delle attrezzature, la loro regolazione e taratura strumentale e il lavaggio delle stesse, si applica quanto previsto dalle Azioni A.3 e A.6 e dagli Allegati II e VI.5 del PAN.

Art. 7

Prescrizioni per il recupero, il riutilizzo e lo smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice, si applica l'Allegato VI.4 del PAN e per quanto riguarda lo smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi si applica l'Allegato VI.6 del PAN.

Art. 8

Obbligo di segnalazione del trattamento fitosanitario

1. Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione del trattamento da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta si applica l'Azione A.2.2 del PAN. Le modalità di segnalazione dei trattamenti sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 9

Controlli e sanzioni

1. Alla violazione degli articoli 3, 4, comma 2 per la parte relativa alle aree specifiche, 7 e 8 si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2012.

2. Alla violazione degli articoli 4, ad esclusione del comma 2 per la parte relativa alle aree specifiche, e 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.

3. Alla violazione dell'articolo 6 si applica quanto previsto dall'articolo 24, commi 7 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2012.

4. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali in materia di salute pubblica e di tutela dell'ambiente. Sono fatte salve, per le fattispecie disciplinate da questo regolamento eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e provinciale.

5. Le misure ulteriori rispetto a quelle previste da questo regolamento, introdotte dai comuni nei regolamenti comunali al fine di assicurare un maggiore livello di tutela sul proprio territorio, sono sanzionate ai sensi dell'ordinamento dei comuni. Le misure integrative rispetto a quelle previste da questo regolamento, previste per le medesime finalità dai regolamenti comunali, sono sanzionate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, per la parte in cui il fatto viola le previsioni di questo regolamento, e ai sensi dell'ordinamento dei comuni per la parte in cui il fatto integra esclusivamente una violazione della previsione del regolamento comunale.

Art. 10

Norme finali e transitorie

1. I regolamenti comunali vigenti all'entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi con riferimento alle norme in essi contenute che presentano misure di maggiore tutela ulteriori o integrative rispetto a quelle previste da questo regolamento.

ALLEGATO A)**MISURE E ATTREZZATURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DERIVA****1. Barriera naturale**

Caratteristiche richieste:

- a) continua con copertura vegetale fitta
- b) altezza minima
 - 3 m per le arboree (es. melo, vite, drupacee)
 - 1 m superiore alla coltura per le erbacee

2. Barriera artificiale

Caratteristiche richieste:

- a) continua
- b) altezza minima
 - 3 m per le arboree (es. melo, vite, drupacee)
 - 1 m superiore alla coltura per le erbacee

3. Atomizzatore a tunnel**4. Lancia per trattamenti manuali****5. Sistemi per la regolazione della direzione del flusso d'aria**

Tipologia ammessa:

- a) torrette
- b) deflettori
- c) manichette flessibili

6. Sistemi per la regolazione della quantità di aria (deve sempre essere adeguata alle dimensioni delle colture)

Modalità richiesta:

- a) ventola spenta
- b) paratie per esclusione parziale dell'aria

7. Ugelli antideriva (devono essere montati su tutta l'estensione della raggiera)

Tipologia ammessa:

a iniezione d'aria (inclusione d'aria), del tipo a fessura o a cono;

8. Barre per trattamenti su erbacee o per il diserbo

Tipologia ammessa:

- a) ugelli antideriva
- b) campana antideriva
- c) manica d'aria (colture estensive)

NOTA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DERIVA

L'adozione in esclusiva di una delle pratiche o attrezzature previste ai numeri 1, 2, 3, 4 è sufficiente per rispettare la prescrizione di "adottare misure di contenimento della deriva" su qualunque tipo di coltura.

Su sistemi di allevamento a pergola, guyot e cordone speronato (es. vite) e tendone (es. actinidia) è necessaria l'adozione di almeno una delle pratiche o attrezzature previste ai numeri 5, 6, 7 per rispettare la prescrizione di "adottare misure di contenimento della deriva".

In frutticoltura è necessaria l'adozione di almeno due delle pratiche o attrezzature previste ai numeri 5, 6, 7 per rispettare la prescrizione di "adottare misure di contenimento della deriva".

Su colture erbacee o per il diserbo è necessaria l'adozione di una delle attrezzature previste al numero 8 per rispettare la prescrizione di "adottare misure di contenimento della deriva".

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi



NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento.

Note alle premesse

- L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- l'art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

- l'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016) dispone:

"Art. 24

Disposizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. La Provincia stabilisce con regolamento misure in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale, per prevenire i danni alla salute umana e animale, nel rispetto della normativa europea e nazionale. Tali misure includono, tra l'altro, prescrizioni idonee a mitigare i rischi d'inquinamento e a tutelare aree specifiche del territorio utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Chiunque violi le misure definite dal regolamento è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), o, per le fattispecie non sanzionate ai sensi di questo decreto legislativo, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro, secondo quanto eventualmente specificato dal regolamento.

2. I comuni possono approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento provinciale, con l'obiettivo di assicurare un maggiore livello di tutela sul loro territorio, in ragione delle sue specificità.

3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 e dai regolamenti di cui al comma 2 si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune, secondo quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio del comune.

4. La Provincia, con propria deliberazione, attiva un programma di monitoraggio delle condizioni di salute delle popolazioni esposte ai fitofarmaci, anche per valutare l'adeguatezza delle misure individuate dal regolamento previsto dal comma 1.

5. La Provincia provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale, anche degli enti locali, preposto alla verifica della corretta applicazione del regolamento previsto dal comma 1.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Note all'articolo 3

Col decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è stata disposta l'"Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (PAN)".

L'articolo 6 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) recita:

"Art. 6

Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5. ⁽³⁾

2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti.

3. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori:

- a) la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata;
- b) la tutela dei consumatori;
- c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
- d) la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

4. Il Consiglio di cui all'articolo 5, nella stesura del Piano, tiene conto dell'impatto sanitario, socio-economico, ambientale ed agricolo delle misure previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale. Nella redazione del Piano tiene conto, altresì:

a) dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisfano i criteri per l'autorizzazione di cui all'Allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento;

b) delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari, come le aree protette e le aree specifiche di cui all'articolo 15;

c) dell'applicazione del principio di precauzione, ove ne sussistano i presupposti;

d) della definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste;

e) di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale concernente la materia fitosanitaria.

5. Il Piano prevede specifici indicatori conformemente a quanto previsto all'articolo 22 ed individua le attività di supporto necessarie per la realizzazione delle misure previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica all'applicazione della difesa integrata e dei metodi di produzione biologica, l'implementazione delle necessarie attività di ricerca e sperimentazione a supporto delle tecniche di difesa fitosanitaria sostenibile, l'adeguamento e sviluppo di banche dati, nonché la promozione di programmi di formazione ed informazione.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette, entro il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

7. Il Piano è riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni, tenendo anche conto dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, e le modifiche sostanziali apportate al Piano sono comunicate tempestivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea.

8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto.

9. Nell'ambito della definizione e della modifica del Piano si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/CE.

Note all'articolo 9

L'articolo 24 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) recita:

*"Art. 24
Sanzioni*

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.*
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.*
- 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.*
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.*
- 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.*
- 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.*
- 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.*
- 8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.*
- 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.*
- 10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.*
- 11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.*
- 12. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a*

1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

14. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

15. Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale."